

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 marzo 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85681

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1995, n. 82.

Interventi per favorire il risanamento del Comitato Biennale del Fiore di Pesca Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1995, n. 83.

Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1995, n. 84.

Integrazione alla L.R. 18 novembre 1989 n. 76 «Disciplina del personale degli Enti turistici della Toscana» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1995, n. 85.

Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1995, n. 86.

Modifica dell'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1972, n. 32 «Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari e sua rendicontazione» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1995, n. 87.

Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alle LL.RR. n. 62/90, 27/93 e 61/95. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla L.R. 27/93 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 88.

Bilancio di previsione per l'anno 1995. Assestamento e terza variazione Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1995, n. 11.

Regolamento regionale n. 1 del 21 febbraio 1995 concernente «Regolamento degli appostamenti» e regolamento regionale n. 9 del 22 maggio 1995 concernente «Regolamento per la detenzione e l'allevamento della fauna selvatica ai fini amatoriali e ornamentali e per l'utilizzo dei richiami vivi». Modifiche. Pag. 7

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1995, n. 33.

Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1995, n. 34.

Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso di formazione per educatori professionali. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 35.

Concessione di un contributo all'ENEL S.p.a. per il ripristino del collegamento elettrico del comune di Cogne Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 6.

Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione ed il riutilizzo dei reflui zootecnici Pag. 14

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1995, n. 16.

Riforma dell'ordinamento del personale della provincia. Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1995, n. 17.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31.

Regolamento sui trasferimenti del personale assistente ed educatore di portatori di handicap nell'ambito dell'assistenza scolastica e sui criteri di valutazione per i trasferimenti.

Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1995, n. 32.

Soppressione di taluni organi collegiali Pag. 22

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 57.

Modifica dell'art. 37 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 26. Tasso massimo di interesse per la contrazione dei mutui a carico della regione Pag. 22

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 58.

Modifica per il 1995 del termine di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19: «Progetto di recupero diffuso nei centri storici minori» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1995, n. 59.

Attuazione del Regolamento CEE n. 2081/1993. Coordinamento dei fondi strutturali partecipazione finanziaria regionale. Pag. 23

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1995, n. 33.

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 - Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico Pag. 24

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1995, n. 34.

Prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 Pag. 25

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 62.

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e modifica alla legge regionale 17 febbraio 1993 n. 9 in materia di delega agli enti locali per interventi di forestazione Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 63.

Modificazioni ed integrazioni della L.R. 1° luglio 1993, n. 30 «Nuove norme per il funzionamento dei gruppi consiliari e per l'assegnazione del personale alle segreterie particolari degli amministratori regionali» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 64.

Integrazione alla Tab. A della L.R. 3 aprile 1995, n. 40. Pag. 25

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 73.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 57, recante norme in materia di interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale Pag. 26

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 74.

Interventi straordinari per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria inseriti nel piano straordinario, previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 75.

Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 76.

Partecipazione all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome Pag. 29

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 77.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 - Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna Pag. 29

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 78.

Integrazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40, per l'accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte Pag. 29

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 79.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po — Tratto torinese e della Riserva naturale orientata delle Baragge Pag. 30

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 80.

Prima integrazione alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 41 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 81.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 di Enti di gestione e di Aree protette Pag. 30

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1992, n. 13 Pag. 30

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1995, n. 82.

Interventi per favorire il risanamento del Comitato Biennale del Fiore di Pescia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 7 agosto 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire il riequilibrio delle gestioni pregresse e di agevolare la partecipazione di ulteriori soggetti di diritto pubblico e di diritto privato è concesso un contributo al Comitato Biennale del Fiore con sede nel Comune di Pescia.

2. Il contributo, previsto nella misura massima di L. 300.000.000 (trecentomilioni), è erogato dall'Amministrazione Regionale nei limiti delle perdite risultanti dal bilancio 1994 debitamente certificato.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziaria 1995:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 1995

CHITI

95R1161

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1995, n. 83.

Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 7 agosto 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita l'Azienda regionale, denominata «Azienda Regionale Agricola di Alberese», ai fini dell'esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

2. L'Azienda Regionale Agricola di Alberese è soggetto pubblico economico fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di patrimonio proprio.

Art. 2.

Finalità

1. L'Azienda:

svolge attività di coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quelli assunti in affitto o in concessione da terzi;

esercita la selvicoltura e l'allevamento del bestiame;

svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

esercita l'agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di ricreazione;

può assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a cooperative e consorzi ed associazioni aventi finalità compatibili con le attività aziendali.

2. L'Azienda può svolgere, su richiesta dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura e foreste di cui alla L.R. 10 giugno 1993, n. 37, attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative volte alla divulgazione ed alla didattica.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può istituire nell'Azienda Agricola di Alberese un centro di rappresentanza della Regione Toscana.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, affida all'Azienda attività di ricerca per tecniche produttive legate all'ambiente ed allo sviluppo sostenibile, anche allo scopo di costituire presso l'Azienda medesima un polo europeo per l'agricoltura sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

Art. 3.

Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:

a) l'Amministratore

b) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Amministratore

1. L'Amministratore è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entro 90 giorni dall'esecutività della presente legge, tra i soggetti esperti in organizzazione ed amministrazione con esperienze nel settore agricolo, commerciale e finanziario.

2. L'Amministratore resta normalmente in carica per tre anni. È riconfermabile nella carica. I risultati inerenti la sua attività devono essere espressamente valutati ogni anno al momento dell'approvazione del bilancio dell'Azienda. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati economici e di gestione prefissati costituisce motivo per la revoca anticipata dell'incarico da parte del Consiglio, su proposta della Giunta.

Art. 5.

Attribuzioni dell'Amministratore

1. L'Amministratore rappresenta legalmente l'Azienda ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. È tenuto ad attuare le direttive del Consiglio regionale e gli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'Amministratore propone alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno lo schema della relazione previsionale programmatica ed entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio dell'Azienda, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

3. La relazione previsionale programmatica si compone del piano pluriennale, del bilancio preventivo, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale colturale e di attività.

Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione.

Nei documenti della relazione previsionale programmatica sono distintamente evidenziate le attività della Azienda di cui ai commi 1), 2) e 3) del precedente articolo 2.

4. La relazione previsionale e programmatica deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti.

5. I beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati mediante asta pubblica assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.

L'alienazione avviene a norma degli artt. 18, 19, 20 e 21 della L.R. 16 maggio 1991, n. 20.

L'Amministratore dell'Azienda provvede a formare ed emanare l'avviso d'asta, a presiedere la gara e a stipulare l'atto di cessione.

6. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda nonché le procedure di acquisizione e di vendita dei prodotti, sono disciplinati da un regolamento elaborato dall'Amministratore entro sei mesi dall'insediamento adottato Giunta ed approvato dal Consiglio entro 60 giorni dalla data di presentazione da parte della Giunta.

Art. 6.

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88. Il Collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Collegio, in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redige la relazione di cui all'art. 5, comma 2 della presente legge, nonché una relazione sul bilancio preventivo. Nella relazione il Collegio può formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni del Codice civile relative al Collegio sindacale delle Società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 per essere nominati nel Collegio è richiesto il possesso dei requisiti per la iscrizione nell'elenco predetto.

Art. 7.

Incompatibilità

1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere nominato Amministratore e non possono far parte del Consiglio dei revisori i Consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri Enti regionali, i Sindaci, i presidenti delle Amministrazioni comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti, nonché gli Amministratori straordinari delle U.U.S.S.L.L., gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'Azienda ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.

2. Nel caso in cui sia nominato Amministratore un dipendente regionale, si applica la disciplina di cui alla L.R. n. 108/93 e successivi regolamenti di attuazione. Nel caso in cui il dipendente regionale sia collocato in aspettativa, senza assegni per tutta la durata dell'incarico, il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

Art. 8.

Decadenza

1. L'Amministratore decade dall'incarico, oltre che per una sopravvenuta causa di incompatibilità, anche nei casi previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Sostituzione

1. La nomina dell'Amministratore e dei membri del Collegio dei Revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti.

Art. 10.

Compensi e rimborsi spese

1. I compensi e le indennità per l'Amministratore ed i Revisori sono così determinati:

a) all'Amministratore viene corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico spettante al personale regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale comprensivo della indennità per la funzione di coordinamento;

b) al Presidente del Collegio dei Revisori una indennità annua pari al 15 per cento del compenso spettante all'Amministratore;

c) ai membri del Collegio dei Revisori una indennità annua pari al 10 per cento del compenso spettante all'Amministratore.

2. Ai membri componenti il Collegio dei Revisori, residenti in sede diversa da quella dell'Azienda, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

3. All'Amministratore è dovuto inoltre, quando si rechi fuori della sede aziendale per motivi di ufficio, in Comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

4. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell'Azienda.

Art. 11.

Relazione previsionale programmatica e bilancio

1. La relazione previsionale programmatica annuale è adottata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio che dovrà provvedere alla sua approvazione entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorso detto termine la relazione previsionale si intende approvata.

2. Il bilancio dell'Azienda è inviato dall'Amministratore della Giunta regionale che provvede, nel termine di venti giorni, alla adozione ed alla trasmissione al Consiglio regionale, per l'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento.

3. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 12.

Comitato tecnico aziendale

1. Il Comitato tecnico aziendale è organismo di consulenza tecnica per la gestione dell'Azienda.

2. Il Comitato è composto da sette membri nominati dal Consiglio regionale, dei quali uno proposto dal Comune di Grosseto, uno dalla Provincia di Grosseto, uno dall'Ente Parco della Maremma. La deliberazione di nomina individua altresì il Presidente del Comitato. Il Comitato dura in carica per tre anni.

3. I membri del Comitato devono essere esperti nelle discipline agronomiche, zootecniche, forestali e naturalistiche.

4. Il Comitato esprime il proprio parere consultivo a maggioranza dei suoi membri sul piano culturale annuale e sui contenuti scientifici della convenzione, da stipularsi con l'A.R.S.I.A. relativa alla realizzazione delle attività di sperimentazione, di ricerca, di divulgazione e didattica ai sensi rispettivamente dell'art. 5 e dell'art. 2 comma n. 2 della presente legge.

5. Il Comitato per lo svolgimento delle sue attività può dotarsi di un apposito regolamento.

6. Ai membri del Comitato spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di L. 100.000 (lordo), nonché l'eventuale rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

Art. 13.

Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda e può disporre ispezioni e controlli a mezzo di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'Azienda.

Art. 14.

Controllo sugli organi

1. Gli organi dell'Azienda possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, e previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di disposizioni normative o regolamentari. Del predetto decreto è data informazione al Consiglio regionale.

2. Col medesimo decreto viene nominato un Commissario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 16 giugno 1994 n. 45, per l'amministrazione dell'Azienda che resta in carica fino al rinnovo degli organi aziendali.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'adozione dell'atto di cui al primo comma, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede alla ricostituzione degli organi.

Art. 15.

Dotazione organica

1. È soggetta ad approvazione della Giunta regionale la dotazione organica del personale a tempo indeterminato.

La proposta è inviata dall'Amministratore alla Giunta regionale che si esprime su di essa nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Art. 16.

Personale

1. L'Azienda assume personale con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.

Art. 17.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:
proventi dell'attività imprenditoriale;
proventi derivanti dalle attività di cui al comma 2) e 3) del precedente art. 2;

contributi regionali, statali e comunitari;
ricorso al credito;
ulteriori entrate eventuali.

2. Gli eventuali utili di gestione sono destinati ad investimenti migliorativi del patrimonio dell'Azienda.

3. La contabilità dell'Azienda è tenuta secondo il disposto del Codice civile e delle altre leggi in materia.

Art. 18.

Patrimonio

1. L'Azienda ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinati, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale provvede ad individuare i beni da assegnare con propria deliberazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il verbale di consegna dei beni assegnati all'Azienda costituisce titolo per le trascrizioni e le volture catastali, nonché per le iscrizioni nei pubblici registri.

3. Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Il personale regionale in servizio presso l'Azienda agricola regionale di Alberese, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere assunto dall'Azienda con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e gli impiegati agricoli, nei limiti della dotazione organica di cui all'art. 15.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze 27 luglio 1995

CHITI

La presente legge è approvata dal Consiglio Regionale il 4 luglio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 luglio 1995.

95R1162

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1995, n. 84.

Integrazione alla L.R. 18 novembre 1989 n. 76 «Disciplina del personale degli Enti turistici della Toscana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 21 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Art. 3 della L.R. 18 novembre 1989 n. 76 sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma:

«Al personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente fra il 19 marzo 1988 e la data del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale la Regione assicura il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 150 della L.R. 21 agosto 1989 n. 51, in base alla somma dei periodi o servizi già riconosciuti utili ai fini previdenziali presso l'Ente di provenienza e di quelli resi alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.

Le somme erogate a titolo di liquidazione o altro analogo trattamento da parte delle gestioni commissariali dei disciolti enti turistici sono considerate come anticipazioni da portare in detrazione».

Art. 2.

Alla spesa derivante dal presente provvedimento, prevista in L. 150.000.000, è fatto fronte con il prelevamento di pari importo dal fondo di riserva spese obbligatorie di cui alla variazione che segue, di pari importo per competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 luglio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 4 agosto 1995.

95R1163

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1995, n. 85.

Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 21 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per cento del canone statale di concessione determinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 luglio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 4 agosto 1995.

95R1164

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1995, n. 86.

Modifica dell'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1972, n. 32 «Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari e sua rendicontazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 21 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della L.R. 21 dicembre 1972, n. 32 (modific. con L.R. 8 febbraio 1988, n. 6) è così modificato:

1 - In attuazione dell'art. 12 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, è assegnato un contributo fisso di L. 1.800.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L. 600.000 mensili per ogni consigliere.

Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, è assegnato a ciascun gruppo un contributo nella seguente misura:

- a) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere;
- b) L. 1.700.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri;
- c) L. 2.100.000 mensili ai gruppi costituiti da tre consiglieri;
- d) L. 2.400.000 mensili ai gruppi costituiti da quattro consiglieri;
- e) L. 2.500.000 mensili ai gruppi costituiti da cinque consiglieri;
- f) L. 2.600.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a sette consiglieri;
- g) L. 2.800.000 mensili ai gruppi costituiti da otto a nove consiglieri;
- h) L. 3.000.000 mensili ai gruppi costituiti da dieci a undici consiglieri;
- i) L. 3.300.000 mensili ai gruppi costituiti da dodici a tredici consiglieri;
- l) L. 3.500.000 mensili ai gruppi costituiti da quattordici a quindici consiglieri;
- m) L. 3.700.000 mensili ai gruppi costituiti da sedici a diciassette consiglieri;
- n) L. 3.900.000 mensili ai gruppi costituiti da diciotto a venti consiglieri;
- o) L. 4.000.000 mensili ai gruppi costituiti oltre i venti consiglieri.

Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di rendicontazione periodica in ordine all'impiego dei contributi, nonché le modalità di pubblicazione degli estratti di detta rendicontazione (crf. art. 14 Reg. int.).

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 11 agosto 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 luglio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 4 agosto 1995.

95R1165

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1995, n. 87.

Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alle LL.RR. n. 62/90, 27/93 e 61/95. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla L.R. 27/93.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 21 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana S.p.A. per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 7 agosto 1990, n. 62, all'art. 6, comma 2, della L.R. 26 aprile 1993, n. 27 ed unificato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 61, è posto in liquidazione dalla Fidi medesima. Le disponibilità residue, di spettanza alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 26 aprile 1993, n. 27, sono attribuite direttamente al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A..

2. Il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 61, è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 26 aprile 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

«3. Le convenzioni con gli Istituti di Credito e le Società di Leasing previste dagli artt. 8 e 9 della L.R. 5 giugno 1974, n. 32, possono essere estese per il rilascio delle garanzie sussidiarie sulle operazioni indicate al comma 1».

2. Sono abrogati i commi 2 e 4 dell'art. 6 della L.R. 26 aprile 1993, n. 27.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 luglio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 agosto 1995.

95R1166

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 88.

Bilancio di previsione per l'anno 1995. Assestamento e terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 25 agosto 1995)

(Omissis).

95R1194

REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1995, n. 11.

Regolamento regionale n. 1 del 21 febbraio 1995 concernente «Regolamento degli appostamenti» e regolamento regionale n. 9 del 22 maggio 1995 concernente «Regolamento per la detenzione e l'allevamento della fauna selvatica ai fini amatoriali e ornamentali e per l'utilizzo dei richiami vivi». Modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 25 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

*Modifiche al regolamento regionale n. 1/95
«Regolamento degli appostamenti»*

Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 1 è così modificato:

«2. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Comunque, potrà essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente».

Al regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 1 è aggiunta la seguente norma transitoria:

Art. 20.*Norma transitoria*

«Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 12, comma 1, scade a far data dal 90° giorno dalla pubblicazione della presente norma»;

Modifiche al regolamento regionale n. 9/95 «Regolamento per la determinazione e l'allevamento di fauna selvatica a fini amatoriali e ornamentali e per l'utilizzo dei richiami vivi».

Al terzo comma dell'art. 3 del regolamento regionale del 22 maggio 1995, n. 9 il termine «15 marzo 1995» è sostituito dal termine «15 novembre 1995».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, addì 16 agosto 1995

SILIANI

(incaricato con D.P.G.R. n. 280 del 7 agosto 1995)

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale il 18 luglio 1995 ed è divenuto esecutivo con decisione della commissione di controllo n. 1039 del 27 luglio 1995.

95R1195

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1995, n. 33.

Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 del 12 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica e indennità di funzione;
- b) diaria;
- c) indennità di missione;
- d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.

CAPO II

INDENNITÀ DI CARICA, INDENNITÀ DI FUNZIONE E DIARIA

Art. 2.

Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del settanta per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'indennità di carica non può cumularsi con altri assegni e compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge, né con indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.

5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.

Art. 3.

Trattenute sull'indennità di carica

1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattativa obbligatoria, quantificata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non inferiore al venti per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).

2. I consiglieri che, ai sensi dell'art. 24, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 4.

Diritto alle indennità di carica

1. La corresponsione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese decorre dal giorno della convalida delle elezioni e cessa alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

2. Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura le indennità ed i rimborsi spese sono corrisposti fino al giorno antecedente quello della cessazione.

Art. 5.

Indennità di funzione

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

- a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 55 per cento;
- b) ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 38,50 per cento;
- c) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 16,50 per cento;
- d) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 8,25 per cento.

2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie al Presidente della Giunta regionale è attribuita un'ulteriore indennità pari al cinque per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati.

3. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

4. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

5. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieleto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga.

6. Agli assessori regionali in carica che non facciano parte del Consiglio sono attribuite, oltre all'indennità di funzione di cui al comma 1, lettera b), l'indennità di carica e la diaria mensile, i cui importi sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore a quelli spettanti ai consiglieri regionali. Agli assessori di cui al presente comma si applicano le altre disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV.

Art. 6.

Diaria mensile

1. L'ammontare della diaria mensile spettante ai consiglieri, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento.

Art. 7.

Trattenute per assenze

1. Ai consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti è applicata una trattenuta del due per cento sull'indennità di carica e sulla diaria, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, o a ragioni di salute comprovate da certificato medico.

CAPO III

TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE

Art. 8.

Indennità di missione e rimborsi spese

1. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. È inoltre corrisposta un'indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.

2. In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma 1 può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con un'eventuale maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al venti per cento per le missioni effettuate all'estero.

3. Le liquidazioni delle indennità e dei rimborsi di cui al comma 1 sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.

Art. 9.

Rimborso forfetario di spese di viaggio

1. Ai consiglieri residenti ad una distanza superiore ai cinque chilometri da Aosta spetta un rimborso forfetario di spese di viaggio commisurato ai seguenti accessi mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:

a) membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta, presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e Capi gruppo consiliari: quindici accessi;

b) consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: dieci accessi.

2. Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al comma 1 sarà proporzionalmente ridotto di un quindicesimo o di un decimo.

Art. 10.

Rimborso delle spese legali e processuali

1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, civile o penale, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave.

2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, possono deliberare la stipula di contratti di assicurazione a copertura delle eventuali responsabilità degli amministratori regionali nei confronti dell'ente e di terzi per atti non dolosi compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, i cui oneri graveranno su appositi capitoli dei rispettivi bilanci da istituirsi a decorrere dall'esercizio in corso.

CAPO IV

INDENNITÀ DI FINE MANDATO E ASSEGNO VITALIZIO

Art. 11.

Indennità di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all'art. 3.

2. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.

Art. 12.

Misura dell'indennità di fine mandato

1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'art. 2 percepita dal consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità.

2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

3. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di un'indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale, per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, un'indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

Art. 13.

Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.

2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.

Art. 14.

Consiglieri inabili al lavoro

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o fare eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può, inoltre, richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati all'art. 2, comma 3.

Art. 15.

Accertamento dell'inabilità permanente

1. L'accertamento di inabilità di cui all'art. 14 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra).

4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Art. 16.

Contributi volontari

1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile.

Art. 17.

Restituzione dei contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio

1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento senza rivalutazione monetaria né correzione di interessi.

2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieleto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale o qualora venga nominato assessore regionale o sia eletto alla carica di Sindaco del Comune di Aosta; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 18.

Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 2 spettante ai consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno.

2. L'ammontare dell'assegno determinato ai sensi del comma 1 è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	% sull'indennità mensile lorda
5	20%
6	24%
7	28%
8	32%
9	36%
10	40%
11	44%
12	48%
13	52%
14	56%
15 ed oltre	60%

4. Nell'ipotesi prevista all'art. 14, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Art. 19.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 20.

Quota aggiuntiva alla trattativa prevista all'art. 3

1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattativa di cui all'art. 3, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai figli di una quota pari al sessanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del diciottesimo anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'art. 15. Hanno, altresì, diritto a conseguire l'assegno vitalizio di reversibilità gli orfani che, pur avendo superato il diciottesimo anno di età, frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, e gli orfani regolarmente iscritti ad una facoltà universitaria che non si trovino in posizione di fuori corso e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

5. Sia la comunicazione di cui al comma 4, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita di figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.

6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere.

Art. 21.

Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere nel corso del mandato consiliare

1. Se il decesso del consigliere avviene nel corso del mandato consiliare, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto, nella misura di cui all'art. 20, comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 3. Qualora il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

Art. 22.

Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'art. 20 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

2. I ratei di assegni non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

CAPO V

DISPONIZIONI SUL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE. SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE.

Art. 23.

Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della convalida delle elezioni, in sede di prima elezione o di supplenza. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di convalida delle elezioni e perdono effetto dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, salvo il caso di cui all'art. 24.

Art. 24.

Opzione circa il trattamento economico

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 23 possono optare, in luogo dell'indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri regionali.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, l'indennità di funzione di cui all'art. 5, collegata alle cariche particolari eventualmente ricoperte e le indennità e i rimborsi di cui agli art. 6, 8, 9 e 10.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento. Essa viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è effettuata all'atto della convalida delle elezioni, l'opzione ha effetto dalla medesima data. L'opzione può essere modificata con le stesse modalità.

Art. 25.

Sospensione dell'indennità

1. La corresponsione delle indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto:

a) nei casi di cui all'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre ai casi indicati nell'art. 15, comma 4-quater, della legge n. 55/1990, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge n. 30/1994, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 dello stesso codice.

Art. 26.

Assegno in caso di sospensione

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 25, a consigliere regionale sospeso, per la durata della sospensione, spetta esclusivamente un assegno pari all'indennità di carica in godimento, ridotta del cinquanta per cento.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al consigliere che sia stato sospeso è corrisposta, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Sull'indennità di carica vengono operate le trattenute di cui all'art. 3; in tal caso, il periodo di sospensione è valido a tutti gli effetti ai fini di cui all'art. 13.

Art. 27.

Supplenza

Nel caso di sospensione di un consigliere regionale intervenuta ai sensi della vigente normativa, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione,

procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi della vigente normativa.

2. Il consigliere supplente è considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere regionale a tutti gli effetti giuridici ed economici.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tutte le funzioni della Cassa di previdenza sono trasferite al bilancio del Consiglio. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede, con propri atti a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale della Cassa. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa sono trasferite al bilancio del Consiglio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi dell'art. 17 e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni della soppressa Cassa di previdenza sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

Art. 29.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme di cui ai Capi I, II e III decorrono dal 1° gennaio 1995.

2. L'art. 20 si applica ai consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge, la materia di cui all'art. 20 continua ad essere disciplinata in conformità alle disposizioni vigenti anteriormente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli assegni vitalizi, sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati con riferimento all'indennità mensile lorda di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 1994. L'ammontare dell'assegno così rideterminato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 10 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali);

b) gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6;

c) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 71;

d) la legge regionale 27 agosto 1994, n. 65.

Art. 31.

Norme finanziarie

1. Le spese per l'applicazione della presente legge previste in complessive lire 1.670 milioni annui a partire dall'esercizio 1995, graveranno per lire 1.500 milioni sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) e per lire 170 milioni sul capitolo 20150 (Indennità di carica per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori) del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e, a partire dal 1996, sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; tali spese trovano copertura negli stanziamenti già iscritti a bilancio sui rispettivi capitoli.

2. A decorrere dal 1998, l'onere sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 32.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1995

VIÉRIN

95R1258

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1995, n. 34.

Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso di formazione per educatori professionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 19 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta corrisponde assegni di frequenza agli allievi non lavoratori che partecipano ai corsi per la formazione degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, con sede in Aosta.

2. Gli assegni di frequenza sono differenziati per ogni anno di corso e sono pari a lire:

a) 300.000 mensili per il primo anno di corso per undici mensilità;

b) 450.000 per il secondo anno di corso per undici mensilità;

c) 600.000 mensili per il terzo anno di corso per undici mensilità.

Art. 2.

1. Agli allievi non residenti in Aosta è concesso, per la durata del corso, il rimborso delle spese di alloggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di lire 100.000 mensili.

2. Per gli allievi che utilizzano mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede del corso e le varie sedi di tirocinio è concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

3. Agli allievi sono altresì rimborsate le spese di soggiorno connesse al tirocinio.

Art. 3.

1. La domanda per ottenere l'assegno di frequenza deve essere presentata presso il Servizio affari generali assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, ogni anno entro il primo mese di corso. La liquidazione dell'assegno verrà effettuata mensilmente.

2. Le domande per il rimborso delle spese di alloggio e di viaggio, corredate da idonee pezze giustificative, devono essere presentate presso il servizio indicato al comma 1, al termine di ogni anno di corso.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 50.000.000 per il 1995, L. 90.000.000 per il 1996, L. 120.000.000 per il 1997.

2. A decorrere dal 1996, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta).

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 62040 (Spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi soci assistenziali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale 1995/1997.

Art. 5.

1. La legge regionale 21 aprile 1994, n. 13 (Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso per la formazione di educatori professionali) è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 agosto 1995

VIÉRIN

95R1259

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 35.

Concessione di un contributo all'ENEL S.p.a. per il ripristino del collegamento elettrico del comune di Cogne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 42 del 19 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a L. 3.087.000.000, pari al sessantatré per cento delle spese previste in L. 4.900.000.000, a favore dell'ENEL S.p.a. - Distretto della Valle d'Aosta - Compartimento di Torino, ai sensi dell'art. 126 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), per le spese concernenti il ripristino del collegamento elettrico nel territorio del comune di

Cogne, interrotto a seguito dei lavori regionali di sistemazione della linea elettrica in galleria nel tratto Plan Praz - Arpisson nei comuni di Gressan e Cogne, costituito dalle seguenti tratte:

a) tratta in cavo sotterraneo dalla cabina Primaria di Villeneuve alla cabina Chavonne, nel comune di Villeneuve, già realizzata;

b) tratta in linea aerea dalla cabina Chavonne al bivio per Pont d'Ael, nei Comuni di Villeneuve e Aymavilles;

c) tratta in cavo sotterraneo fra il bivio per Pont d'Ael e la cabina La Nouva, compreso il raccordo aereo, nel comune di Aymavilles;

d) tratta in cavo sotterraneo tra la cabina La Nouva e la cabina Epinel, nei Comuni di Aymavilles e Cogne;

e) tratta in cavo sotterraneo dalla cabina Epinel alla cabina Crétaz, nel comune di Cogne.

2. Il contributo riguarda le spese strettamente indispensabili e conseguenti alla richiesta di spostamento, con l'esclusione dei danni causati a terzi per colpa dell'ENEL S.p.a. o dei suoi appaltatori.

Art. 2.

Modalità e criteri per l'erogazione del contributo

1. La somma di cui all'art. 1 è erogata all'ENEL S.p.a. con i seguenti limiti:

a) L. 1.200.000.000 nell'anno 1995;

b) L. 887.000.000 nell'anno 1996;

c) L. 1.000.000.000 nell'anno 1997.

2. Le somme di cui al comma 1 sono liquidate, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione sottoindicata e subordinatamente ad appositi sopralluoghi effettuati da funzionari del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici, con appositi provvedimenti della Giunta regionale, contenenti anche l'approvazione del progetto delle varie tratte, secondo le seguenti modalità:

a) una prima rata, pari al cinquanta per cento dell'importo, previa presentazione da parte dell'ENEL S.p.a. della seguente documentazione:

1) preventivo analitico di spesa;

2) progetto costituito da relazione tecnico descrittiva, planimetria, sezioni tipo e particolari costruttivi;

3) relativa fattura;

b) il restante cinquanta per cento a saldo, previa presentazione di:

1) autorizzazioni per l'esecuzione dell'impianto;

2) documentazione necessaria per dimostrare le spese sostenute dall'ENEL S.p.a.;

3) dichiarazione rilasciata dall'ENEL S.p.a. attestante la perfetta funzionalità dell'opera nel suo complesso;

4) relativa fattura.

3. Le somme relative all'intervento già realizzato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono liquidate con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'ENEL S.p.a. della documentazione di cui al comma 2, lettera b), e del relativo progetto, subordinatamente al sopralluogo di cui al medesimo comma.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa prevista dall'art. 1 graverà sull'istituendo capitolo 51825 «Contributo all'ENEL S.p.a. per il ripristino del collegamento elettrico nel comune di Cogne» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di L. 1.200.000.000 per l'anno 1995, di L. 887.000.000 per l'anno 1996 e di L. 1.000.000.000 per l'anno 1997, previsti per l'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per gli anni 1995/1997 a valere sugli appositi accantonamenti previsti al punto C-1.1. (Potenziamento di linee elettriche di interesse regionale) dell'allegato n. 1 ai bilanci medesimi.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate in termini di competenza di cassa le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 agosto 1995

VIÉRIN

95R1260

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 6.

Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione ed il riutilizzo dei reflui zootecnici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 5 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attesa del recepimento delle direttive comunitarie in materia, ed in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e successive modificazioni, disciplina lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento, definiti in seguito reflui zootecnici, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e di limitare le esalazioni maleodoranti.

Art. 2.

Principi generali

1. Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano, alimenti per gli animali ovvero prodotti per la trasformazione industriale, nonché qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola.

2. Il riutilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo è ammesso unicamente a fini agronomici solo quando sia assicurato un idoneo assorbimento delle sostanze distribuite in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno; il riutilizzo dei reflui zootecnici non deve provocare rischi per la salute pubblica e dev'essere attuato così come disciplinato dal presente regolamento.

3. L'utilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo costituisce normale pratica agronomica e può quindi avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilità dei terreni, nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, i reflui zootecnici sono definiti come segue:

a) liquame: materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed eventuali acque di lavaggio provenienti dalle sale di mungitura, dagli allevamenti e dalle sale latte dei caseifici aziendali annessi all'azienda zootecnica. Sono inoltre considerate liquami le frazioni ispessite non palabili dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami;

b) letame: materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico dei liquami.

Art. 4.

Piani di utilizzazione agronomica

1. I produttori, singoli o associati, le cui aziende di fondovalle, esclusi alpeggi e mayen, abbiano consistenza superiore a 10 unità bovine adulte per ettaro e che intendano utilizzare liquami zootecnici su terreni di proprietà, in affitto od in concessione, sono tenuti a predisporre, e presentare al Sindaco del Comune competente, unitamente alla richiesta di autorizzazione, il piano di utilizzazione agronomica. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite gli uffici periferici del Servizio assistenza tecnica economica e sociale e dello sviluppo agricolo (SATESSA), se richiesto dall'interessato, provvede alla redazione del piano e, qualora richiesto dal Sindaco del Comune interessato, fornisce competente parere entro trenta giorni dalla richiesta.

2. I piani di cui al comma 1 devono individuare quantità e qualità dei reflui zootecnici spargibili nelle aree ritenute idonee, tenuto conto:

- della profondità del terreno e della sua pendenza;
- della presenza di ristagni e del rischio di inondazioni;
- del rischio di scorrimento superficiale delle acque;
- delle colture e dei relativi fabbisogni nutritivi;
- delle tecniche agronomiche utilizzate;
- delle tipologie di allevamento.

3. Le eventuali modificazioni alla tipologia e alle dimensioni degli allevamenti, nonché dei terreni interessati allo spargimento, devono essere immediatamente comunicate al Sindaco del Comune competente, unitamente ad un nuovo piano di utilizzazione agronomica.

4. Non è soggetto ad autorizzazione l'impiego di letame.

Art. 5.

Carichi ammissibili

1. Il carico massimo di azoto totale per ettaro e per anno è di 340 chilogrammi, da intendersi come media aziendale. Per le colture poliennali tale valore può essere ripartito sull'intero ciclo colturale. Per il calcolo del carico è possibile tenere conto degli ettari non appartenenti all'azienda quando il fieno prodotto nei medesimi sia ceduto alla stessa azienda in cambio di letame; lo scambio dev'essere sancito da un documento sottoscritto dalle parti interessate.

2. Per le aree vulnerabili, in attesa di disposizioni tecniche di attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), i limiti massimi sono fissati in 170 chilogrammi per ettaro, elevabili a 210 chilogrammi nel caso si presenti un piano di utilizzazione agronomica che giustifichi l'utilizzo.

Art. 6.

Divieti

1. Lo spargimento del liquame è vietato dal 15 dicembre al 28 febbraio, salvo deroghe stabilite di volta in volta dall'autorità comunale in base all'andamento meteorologico stagionale.

2. Lo spargimento del liquame è inoltre vietato:

a) sulle superfici non interessate da colture agricole, salvo deroga motivata dall'autorità comunale;

b) su terreni gelati o innevati;

c) su terreni saturi o con ristagni d'acqua;

d) ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti, su terreni situati a distanza di regola inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua, con esclusione di quelli utilizzati per la pratica della fertirrigazione;

e) sui terreni in dissesto;

f) nelle aree boschive, esclusi i pioppeti;

g) nelle aree di golena;

h) nelle aree di rispetto e di protezione dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano, ai sensi del D.P.R. 236/1988.

3. Lo spandimento del letame non può avvenire ad una distanza di regola inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua. Lo stoccaggio temporaneo del letame e dei suoi assimilati su terreno nudo è ammesso e deve prevedere la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante ed una distanza dai corsi d'acqua di almeno 10 metri, con esclusione di quelli utilizzati per la pratica della fertirrigazione.

Art. 7.

Impianti di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici

1. Gli impianti di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici sono costituiti dal complesso delle strutture immobili e degli apparati meccanici e tecnici atti a maturare e stabilizzare i reflui zootecnici al fine di renderli idonei al riutilizzo agronomico.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la loro durata nel tempo. Il fondo e le pareti devono essere costruiti con materiali naturali od artificiali che assicurino un'adeguata impermeabilizzazione. Il fondo deve trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero sotterraneo.

3. Il sistema di stoccaggio, se di nuova costruzione, dev'essere realizzato in più comparti o unità, al fine di permettere un periodo minimo di maturazione dei liquami prima della loro distribuzione in campo.

4. Il volume massimo dei singoli contenitori di nuova costruzione non può essere superiore a 5.000 metri cubi. Per i nuovi insediamenti lo stoccaggio dei liquami zootecnici non può essere effettuato direttamente sotto grigliato.

5. Lo stoccaggio dei liquami dev'essere effettuato in contenitori la cui capacità, rapportata alla potenzialità massima dell'allevamento, non può essere inferiore a:

a) centoventi giorni per gli allevamenti bovini da latte;

b) centottanta giorni per tutti gli altri allevamenti.

6. È ammessa una capacità di stoccaggio ridotta per gli allevamenti di piccole dimensioni, fino a 17,5 unità bovine adulte, rapportata al periodo di allevamento e alla durata del ciclo vegetativo, purché la stessa non risulti comunque inferiore a novanta giorni.

7. Per quanto concerne il rispetto delle distanze dalle abitazioni per gli impianti di cui al presente articolo, si fa riferimento al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), alle normative tecniche emanate in applicazione della legge 319/1976, nonché ai regolamenti comunali di igiene.

Art. 8.

Tempi di adeguamento alla normativa

1. L'adeguamento del carico alle norme previste nell'art. 5 deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'adeguamento dei contenitori di stoccaggio alle norme previste nell'art. 7 deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 agosto 1995.

VIÉRIN

95R1236

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1995, n. 16.

Riforma dell'ordinamento del personale della provincia.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 22 agosto 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 1.

Fonti normative

1. Sono regolate con legge, ovvero sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche;

b) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

e) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici, compresa la determinazione degli orari di servizio;

d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

e) i ruoli e le dotazioni organiche;

f) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento della relativa attività professionale;

g) la disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività ed i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Art. 2.

Privatizzazione

1. I rapporti di lavoro e di impiego del personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria delegata sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti con legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2. I rapporti di lavoro e di impiego di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel capo II del titolo II della presente legge. I contratti individuali devono garantire parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. In deroga all'articolo 2103 del codice civile l'esercizio di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. La temporanea assegnazione di mansioni superiori avviene con provvedimento motivato secondo criteri, procedure e modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione e per un periodo non eccedente i tre mesi o per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse.

4. La disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito di personale degli enti di cui al comma 1 a società o enti privati per effetto di norme di legge, di regolamento o di convenzione, che attribuiscono agli stessi le funzioni o parte delle funzioni esercitate dagli enti di appartenenza.

TITOLO II MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE

Capo I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

Art. 3.

Compiti di direzione politica e di direzione amministrativa

1. Gli organi di governo degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Nell'ambito dei compiti attribuiti ai direttori spetta la gestione delle relative risorse finanziarie, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.

Art. 4.

Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano», è così sostituito:

«4. Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano in particolare nella competenza della Giunta provinciale:

- a) il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;
- b) l'autorizzazione alla stipulazione di contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4;
- c) la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive, nonché la transazione delle stesse;
- d) l'approvazione dei capitolati generali dei contratti e dei disciplinari generali per le concessioni provinciali;
- e) la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
- f) l'approvazione degli statuti, dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti strumentali della Provincia;
- g) la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
- h) la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.»

2. L'articolo 10 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito:

«Art. 10 (Direttore di ripartizione) - 1. Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.

2. Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

3. Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

4. Nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna ripartizione dalla Giunta provinciale, al direttore di ripartizione competono, in particolare, gli adempimenti connessi con la stipulazione di contratti, compresa anche la relativa autorizzazione, nonché la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili.

5. E in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione».

3. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito:

«4. Competono al direttore della Ripartizione Personale:

- a) i provvedimenti connessi con la selezione e l'assunzione del personale, compresa la nomina in ruolo;
- b) i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai superiori del rispettivo personale per effetto della presente legge e di norme successive;
- c) i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altri organi per effetto di norme successive;
- d) la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale».

Capo II

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Art. 5.

Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 1.

2. Il contratto collettivo intercompartimentale è stipulato per tutto il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata e comprende settori omogenei o affini.

3. La contrattazione collettiva di comparto è finalizzata al contenimento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si volge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale.

4. Ai fini del contenimento tra esigenze organizzative, la tutela e la gestione del personale nonché l'interesse degli utenti, i contratti collettivi possono prevedere in determinate materie una contrattazione collettiva decentrata, indicandone gli ambiti ed i soggetti di contrattazione.

5. Nel contratto intercompartimentale viene disciplinata, in modo uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi.

6. In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti di riferimento della contrattazione:

- a) le tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro;
- b) la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni rispettivamente la comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel periodo contrattuale precedente, tenendo conto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato;
- c) l'orario di lavoro;
- d) il requisito del bilinguismo o del trilinguismo;
- e) il divieto di automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, collegando tali trattamenti alla produttività individuale e di gruppo.

7. I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la partecipazione alla contrattazione intercompartimentale.

8. Nell'ambito dei comparti di contrattazione vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale, nonché per la dirigenza medica e veterinaria.

Art. 6.

Composizione delle parti negoziali

1. La parte negoziale pubblica viene nominata dalla Giunta provinciale e deve attenersi alle direttive impartite dalla medesima. Di essa nella contrattazione intercompartimentale deve comunque far parte almeno un rappresentante per ciascuno dei comparti di contrattazione. In sede di nomina della delegazione pubblica viene individuata anche la struttura che funge da supporto di segreteria per la contrattazione.

2. La delegazione sindacale è composta da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale dei singoli comparti.

3. Per la contrattazione intercompartimentale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni relative, non inferiore al dieci per cento delle deleghe complessivamente espresse in ciascuno dei comparti stessi.

4. Per la contrattazione di comparto sono considerate maggiormente rappresentative tra il personale del rispettivo comparto, le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti tra il personale interessato dal contratto non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse per la ritenuta del contributo sindacale. Il numero dei rappresentanti della relativa delegazione sindacale non può essere superiore ad uno per ogni cinquecento dipendenti iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta.

5. La composizione delle delegazioni sindacali sarà ridisciplinata con contratto collettivo intercompartimentale, tenendo conto dei previsti nuovi principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 7.

Procedimento di contrattazione

1. Raggiunta l'intesa sull'ipotesi di contratto, la Giunta provinciale si esprime entro quindici giorni ed autorizza l'eventuale sottoscrizione. Tale autorizzazione è sottoposta al controllo della legittimità e della compatibilità economica da parte della Corte dei Conti ai sensi della vigente normativa statale.

2. Gli accordi diventano efficaci a partire dalla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. La disciplina contenuta negli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, salva diversa previsione contrattuale.

Art. 8.

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le previste procedure di contrattazione, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto ed ha effetto anche sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate nell'accordo medesimo.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. La spesa destinata alla contrattazione deve essere indicata nel bilancio pluriennale, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

2. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma 1.

3. In sede di contrattazione non possono essere assunti impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma 2, se non previa modifica della legge finanziaria.

4. Con la deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi, la Giunta provinciale preleva dagli appositi fondi istituiti per la contrattazione collettiva le somme necessarie a favore dei capitoli delle spese per il relativo personale.

Capo III

DOTAZIONI ORGANICHE, ACCESSO ALL'IMPIEGO E MOBILITÀ

Art. 10.

Dotazioni organiche

1. La dotazione organica complessiva del personale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, è fissata per la Provincia con legge e per gli altri enti e aziende provinciali con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta degli stessi.

2. L'assunzione di personale, anche incaricato o non di ruolo, è sempre subordinata alla verifica della copertura finanziaria, costituita di norma dalla dotazione organica.

3. In sede di approvazione del bilancio di previsione i singoli enti determinano la consistenza dell'eventuale personale non di ruolo che può essere assunto sulla base dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono istituiti i ruoli del personale della Provincia e stabilita la dotazione organica, compresa quella per il personale a tempo determinato, dei relativi ruoli, delle qualifiche funzionali e delle strutture dirigenziali, nel rispetto della dotazione organica complessiva per cui è garantita la copertura finanziaria nel bilancio di previsione, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 11.

Accesso all'impiego dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

2. Nei singoli bandi sulle modalità di accesso all'impiego provinciale sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

Art. 12.

Modalità di accesso all'impiego

1. L'assunzione all'impiego presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, avviene:

a) per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta o per test attitudinali;

b) dalla prima alla quinta qualifica funzionale anche sulla base di prove selettive, seguendo apposita graduatoria permanente, aggiornata periodicamente e formata sulla base di una valutazione di soli titoli che possono tenere conto anche della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato.

2. Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso può tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno successivo alla data del bando medesimo. Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo di non più di un mese qualora vi sia l'esigenza di garantire la regolare continuità del servizio.

3. Il giudizio nei concorsi di selezione è dato da apposita commissione esaminatrice, composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che possono essere scelti anche tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica o i rappresentanti sindacali.

4. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati:

a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove e degli esami;

b) i criteri generali per la valutazione dei titoli;

e) la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, salvi il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, la presenza del gruppo linguistico ladino in caso di

posti messi a concorso per il solo gruppo linguistico ladino e la possibilità per tale gruppo di essere rappresentato nelle relative commissioni negli altri casi;

d) l'assunzione delle categorie protette nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

e) il riconoscimento dei servizi prestati, anche se presso altri enti;

f) le modalità di ammissione all'impiego provinciale di aspiranti in possesso di titoli di studio o di formazione professionale conseguiti presso uno Stato membro dell'Unione Europea ed equiparabili, sulla base della normativa vigente, ai corrispondenti titoli di accesso previsti nei singoli profili professionali;

g) il limite massimo di età per l'accesso ai diversi profili professionali e per il collocamento a riposo d'ufficio;

h) le modalità ed i criteri della riammissione in servizio.

5. Nella nomina delle commissioni esaminatrici si tende a garantire, di regola, la presenza di ambedue i sessi.

Art. 13.

Mobilità, comandi e trasferimenti

1. Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati la mobilità, i comandi di personale tra gli enti nonché i trasferimenti tra i servizi, anche se situati in comuni diversi.

2. La relativa disciplina tiene conto dei seguenti principi e criteri:

a) rispetto delle esigenze di servizio e riduzione delle eccedenze di personale presso gli enti interessati in caso di trasferimento di funzioni, razionalizzazione o riduzione di servizi;

b) rispetto, in sede di inquadramento presso un nuovo ente, dello stato giuridico ed economico acquisito;

c) trasparenza e parità di trattamento nelle procedure relative, salva la priorità del personale in esubero;

d) rispetto, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, delle richieste di mobilità, trasferimento o comando;

e) comando del personale presso altri enti o da questi presso la Provincia dietro rimborso degli oneri;

f) distacco, ai fini di formazione e di aggiornamento, di personale presso enti o imprese pubbliche o private o distacco di personale di enti o imprese pubbliche o private presso la Provincia.

Capo IV

INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

Art. 14.

Incompatibilità e cumulo di impieghi

1. Le norme sull'incompatibilità e sul divieto del cumulo di impieghi e di incarichi sono emanate con regolamento d'esecuzione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici;

b) non è consentito accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società cooperative non remunerate o di cariche in società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia; questi ultimi incarichi fanno parte degli obblighi di servizio;

e) è consentito, previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente, di esercitare saltuariamente, comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative, i cui proventi non superino comunque il trenta per cento dello stipendio in godimento;

d) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

e) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;

f) in caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta, o in violazione dei relativi limiti, è da infliggere una sanzione disciplinare che può comportare in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi anche il licenziamento;

g) sono comunque incompatibili le attività extraservizio che comportino un impegno settimanale superiore ad un quinto dell'orario di servizio settimanale. In caso di autorizzazione di un'attività consentita che influisca sull'attività di servizio l'autorizzazione è da revocare immediatamente;

h) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione anticipata di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio.

2. Il dipendente è tenuto ad informare per iscritto il diretto superiore delle partecipazioni azionarie e degli interessi finanziari o non finanziari nonché le successive modifiche che egli o i suoi parenti o conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio o che possano porlo in conflitto di interessi con l'attività che svolge. Su motivata richiesta del diretto superiore e dell'amministrazione del personale, il dipendente fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

3. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

4. In casi particolari il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione e sempreché l'ente non offra entro un congruo termine un adeguato impiego a tempo pieno.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15.

Codice degli obblighi di servizio e di comportamento

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, sentite le organizzazioni sindacali a livello di comparto, definiscono un codice degli obblighi di servizio e di comportamento del personale, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le amministrazioni rendono ai cittadini.

2. Il codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

Art. 16.

Pari opportunità tra uomo e donna

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) garantiscono, salva motivata impossibilità, la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso;

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza presso la rispettiva amministrazione. Gli enti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, secondo le modalità stabilite per la partecipazione sindacale, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

Art. 17.

Sanzioni disciplinari

1. Al personale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa provinciale sulla responsabilità dirigenziale, sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi, la tipologia, l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni, compresa la sospensione cautelare dal servizio, nonché il relativo procedimento, possono essere definiti dai contratti collettivi.

3. Ciascuno degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, individua la struttura e l'organo competenti per i procedimenti disciplinari, compresa la sospensione cautelare, che provvedono, su segnalazione del direttore della struttura in cui il dipendente lavora o sulla base delle informazioni in loro possesso, alla contestazione dell'addebito al dipendente medesimo, istruiscono il procedimento disciplinare e, in caso di comprovata colpa, applicano la sanzione. Per il personale della Provincia, all'individuazione sopraindicata provvede la Giunta provinciale.

4. La sanzione disciplinare può essere impugnata dal dipendente innanzi alla commissione di conciliazione prevista dalla presente legge, che su richiesta delle parti può fungere anche da organo arbitrale, salve le diverse determinazioni previste dagli accordi collettivi.

5. Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ai sensi del comma 2, la relativa disciplina è stabilita, sentite le organizzazioni sindacali, dalla Giunta provinciale, tenendo conto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari vigenti fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Partecipazione sindacale

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, informano le rappresentanze sindacali del rispettivo comparto sulle misure di natura generale inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta le incontrano per l'esame relativo, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei componenti organi amministrativi.

2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero entro il termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini gli enti assumono le proprie autonome determinazioni.

Art. 19.

Tentativo di conciliazione

1. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione diverse, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono istituire, d'intesa con le organizzazioni sindacali, un'apposita commissione di conciliazione per il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi della relativa normativa statale, che opera secondo i termini e le modalità ivi previste. Su richiesta delle parti, tale commissione può fungere anche da organo arbitrale.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da due rappresentanti dell'amministrazione e da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali ed è presieduta da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. Quest'ultimo, in mancanza di accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, è nominato, su richiesta dell'amministrazione, dal presidente del Tribunale. Per ogni membro viene previsto un sostituto. La commissione rimane in carica per la durata di quattro anni.

3. Salvo il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, in caso di vertenza concernente personale appartenente al gruppo linguistico ladino la commissione di cui al comma 1 è integrata con un rappresentante di tale gruppo linguistico.

Art. 20.

Trattamento giuridico ed economico del personale provinciale del corpo forestale e del corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale del corpo forestale e del corpo permanente dei vigili del fuoco viene determinato ai sensi della presente legge con l'accordo collettivo previsto per il personale provinciale.

2. In sede di inquadramento del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche funzionali previste per il personale del comparto provinciale è garantito un trattamento giuridico ed economico comunque equivalente a quello già acquisito.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 per il personale di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle norme provinciali che estendono ad esso un trattamento giuridico ed economico diverso da quello previsto per la generalità del personale del comparto provinciale.

Art. 21.

Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio

1. In caso dell'uso autorizzato del veicolo privato per recarsi in missione il personale dipendente ha diritto, su domanda, al rimborso dei danni subiti dal veicolo durante la missione nonché delle spese connesse, esclusi i danni causati per dolo o colpa grave del personale stesso e sempreché il danno risulti accertato o attestato da un organo di polizia competente entro quarantotto ore dall'evento o possa essere comunque riconosciuto dall'amministrazione sulla base di idonei mezzi di prova.

2. In caso di danni da ascrivere, a giudizio dell'amministrazione, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, essa può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dal dipendente previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili.

3. Non sono prese in considerazione le domande di rimborso per danni inferiori al dieci per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della prima qualifica funzionale.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, su domanda, anche ai danni subiti dal personale nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Assunzione personale ANAS

1. All'articolo 22 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 vengono aggiunti i seguenti due commi:

«3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere in servizio, in tutto o in parte, il personale stagionale già addetto ai servizi statali di cui al comma 2, previo superamento delle prove selettive per l'accesso all'impiego provinciale ai sensi della normativa in vigore. In sede di inquadramento di tale personale può essere riconosciuto il servizio già prestato presso l'ente di provenienza o, se più favorevole, può essere attribuito un trattamento economico di livello non inferiore a quello in godimento presso l'ente medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le relative modalità di assunzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esclusione del limite di età;
- b) possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ovvero anche della lingua ladina;
- c) determinazione dei profili professionali di inquadramento con mansioni analoghe a quelle già esercitate presso l'ente di provenienza;
- d) attribuzione di una posizione di precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio.

4. In sede di assunzione dei servizi di cui al presente articolo la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del ruolo generale del personale della Provincia per un numero massimo di unità corrispondente al personale, anche stagionale, assegnato ai relativi servizi statali, provvedendo alla copertura finanziaria mediante gli stanziamenti di cui al comma 1 sul capitolo cui vengono imputate le spese sul trattamento economico del personale provinciale».

Art. 23.

Norma transitoria per la nomina di dirigenti

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge provinciale 17 agosto 1994, n. 8 trovano applicazione per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 24.

Denominazione della ripartizione del personale

1. Nell'allegato A della legge provinciale n. 10/1992, al numero 4, la denominazione: «Amministrazione del personale» è sostituita dalla seguente: «Personale».

Art. 25.

Integrazione della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, concernente «Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali»

1. Nel testo italiano del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 dopo le parole: «operatori professionali di I categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale» sono inserite le parole: «collaboratore».

Art. 26.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 27.

Norma transitoria

1. Nelle materie di cui all'articolo 1 le disposizioni di legge o di regolamento previgenti cessano di avere efficacia dal momento in cui entrano in vigore le diverse disposizioni derivanti da una fonte normativa anche di rango inferiore, a meno che una legge successiva non disponga espressamente in senso contrario.

2. Nelle materie non soggette alla riserva di cui all'articolo 1, la relativa normativa cessa di avere efficacia dal momento in cui entra in vigore la diversa disciplina risultante dai relativi contratti collettivi, a meno che una legge successiva non disponga espressamente in senso contrario.

Art. 28.

Abrogazione di norme

1. Nelle materie in cui la presente legge rinvia per la rispettiva disciplina a fonti normative diverse dalla legge o ad accordi collettivi, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino all'entrata in vigore della relativa disciplina.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge, ed in particolare le seguenti disposizioni di legge:

- a) gli articoli 30, 32, da 62 fino a 86, 90, 93 e 101 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6;
- b) la legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4;
- c) la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8;
- d) gli articoli 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, comma 1, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58 e 61 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11;
- e) gli articoli 22 e da 37 a 49 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16;
- f) la legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3;
- g) gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge provinciale 31 luglio 1967, n. 11;
- h) gli articoli 8, 9, comma 1, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, e successivamente integrato dall'articolo 1 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 11, e gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15;
- i) la legge provinciale 14 gennaio 1968, n. 2;
- j) la legge provinciale 22 luglio 1968, n. 13;
- k) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge provinciale 12 dicembre 1970, n. 22;
- l) la legge provinciale 11 agosto 1971, n. 10;
- m) la legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15;
- n) gli articoli 1, da 9 fino a 13, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 36, 39 e da 58 fino a 83 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;
- o) la legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32;
- p) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3;
- q) l'articolo 9 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33;
- r) la legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2;
- s) la legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3;
- t) la legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1;

- u) l'articolo 5, esclusi i commi 2, 3 e 9, e gli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22;
- v) gli articoli 2, 6, comma 1, 7, commi 1, 2 e 3, e gli articoli 8, 9 e 10 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26;
- w) gli articoli 17, 21, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 e 37 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53;
- x) gli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6;
- y) gli articoli 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7;
- z) gli articoli 1 e 8, quest'ultimo come integrato dall'articolo 4 della legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14, della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18;
- aa) gli articoli 1, 2, 3, 4, 14, 15 e 16 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21;
- bb) gli articoli 41, 42, 43, 55, 56, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 82 ed 83 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36;
- cc) gli articoli 4, 5, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 21 e 22 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35;
- dd) la legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47;
- ee) gli articoli 1, 2, 3, 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5, escluso l'ultimo comma, 7, 8, da 12 a 18, e gli articoli 20, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11;
- ff) la legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22;
- gg) la legge provinciale 1° agosto 1977, n. 35;
- hh) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 agosto 1977, n. 39;
- ii) gli articoli 3, 5 e 8 della legge provinciale 13 aprile 1978, n. 14;
- jj) l'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 giugno 1978, n. 10;
- kk) gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34;
- ll) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42;
- mm) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16;
- nn) gli articoli 2, 6, 8 e 9 della legge provinciale 21 novembre 1978, n. 57;
- oo) gli articoli 19, 20, commi 1, 2 e 3, 29 e 30 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69;
- pp) gli articoli 5, 7 e 8 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 11;
- qq) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge provinciale 21 agosto 1979, n. 14;
- rr) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15;
- ss) gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4;
- tt) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 21;
- uu) gli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 53, 64, 65, 66, 88, commi 1 e 2, 89, 99, 102, 109, 110, 114 e 116 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
- vv) la legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12;
- ww) gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale 9 luglio 1981, n. 18;
- xx) la legge provinciale 12 agosto 1982, n. 29, esclusi gli articoli 4 e 7;
- yy) la legge provinciale 5 gennaio 1983, n. 2, escluso l'articolo 6;
- zz) la legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, esclusi gli articoli 7 e 12;
- aaa) gli articoli 20, commi 1, 2 e 3, 21, comma 3, 51, 52, 54 e 55 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20;
- bbb) gli articoli 6, 7, commi 1, 3, 4 e 5, 13, 18 e 19 della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 26;

ccc) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 agosto 1983, n. 10;

ddd) gli articoli 12, 23, 27, 28, 31, 35, quest'ultimo come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 26 giugno 1984, n. 4, e gli articoli 38, 39 e 40 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50;

eee) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1984, n. 8;

fff) gli articoli 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 e 20 della legge provinciale il marzo 1986, n. 9;

ggg) gli articoli 12, 13, 14 e 23 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5;

hhh) gli articoli 7, 8 e 11 della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15;

iii) gli articoli 1, 12, 15 e 17 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41;

jjj) gli articoli 28, 29 e 32, escluso il comma 6, della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;

kkk) gli articoli 34, 35, 39, 41, 42 e 43 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

lll) gli articoli 5, 17, 19, 29, 33, 34, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 77 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, nonché i corrispondenti articoli 4, 18, 21, 32, 38, 39, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 96 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1988, n. 37;

mmm) gli articoli 69 e 84 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, nonché i corrispondenti articoli 100 e 101 del testo unico emanato con decreto n. 37 del 1988;

nnn) la legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6;

ooo) gli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11;

ppp) gli articoli 5, 18, 26, 28 e 29 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;

qqq) gli articoli 3 ed il della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5;

rrr) il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 agosto 1995

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ

95R1256

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1995, n. 17.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assettamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 22 agosto 1995)

(Omissis).

95R1257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31.

Regolamento sui trasferimenti del personale assistente ed educatore di portatori di handicap nell'ambito dell'assistenza scolastica e sui criteri di valutazione per i trasferimenti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 18 luglio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3346 del 26 giugno 1995;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In applicazione dell'art. 21 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54, il presente regolamento disciplina i trasferimenti di assistenti ed educatori/trici di minorati operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica.

2. Il presente regolamento disciplina anche il trasferimento degli incaricati annuali.

Art. 2.

Presupposti per il trasferimento

1. I presupposti per i trasferimenti di assistenti ed educatori/trici di minorati, operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica, sono:

a) la garanzia della continuità del lavoro educativo; il trasferimento può essere richiesto solo dopo almeno tre anni di attività nella stessa sede di servizio;

b) deve trattarsi di dipendenti di ruolo o titolari di incarico annuale;

c) il trasferimento avviene su richiesta;

d) oppure per esigenze d'ufficio:

1) in caso di perdita di posto;

2) in caso di insuperabili difficoltà nei rapporti relazionali sul posto di lavoro.

Art. 3.

Posti disponibili

1. Per i trasferimenti sono disponibili, con effetto dal 10 settembre di ogni anno, i seguenti posti di lavoro del piano annuale:

a) i posti resi disponibili da assistenti ed educatori/trici di minorati con almeno tre anni di lavoro educativo nella stessa sede di servizio;

b) tutti gli altri posti di lavoro, di ruolo o annuali, che si rendono comunque vacanti.

Art. 4.

Domanda e graduatoria

1. Per i trasferimenti degli/delle assistenti ed educatori/trici di minorati operanti nell'assistenza scolastica sono formate apposite graduatorie, che vengono aggiornate annualmente con effetto dal 1° settembre. Le relative domande devono essere presentate alla ripartizione amministrazione del personale entro le ore 12.00 del 31 maggio, oppure spedite con lettera raccomandata entro la stessa data.

2. Le graduatorie vengono formate separatamente per gruppi linguistici e profili professionali per le circoscrizioni indicate nell'allegato 2.

3. Il richiedente può chiedere l'inserimento in non più di tre graduatorie circoscrizionali, specificando l'ordine di preferenza.

4. In caso di trasferimento per esigenze d'ufficio i dipendenti vengono inseriti, su segnalazione della competente intendenza scolastica, in tutte le graduatorie del rispettivo gruppo linguistico.

5. La graduatoria viene formata sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 e approvata dal direttore della ripartizione amministrazione del personale. Essa viene pubblicata entro il 15 luglio all'albo del palazzo provinciale, dove ha sede la ripartizione di cui sopra.

6. I dipendenti vengono informati per iscritto sulla loro posizione in graduatoria.

7. Gli errori materiali che dovessero eventualmente verificarsi nella stesura delle graduatorie potranno essere corretti d'ufficio, anche su istanza del diretto interessato.

Art. 5.

Esecuzione dei trasferimenti

1. I trasferimenti vengono disposti in base alla graduatoria e con effetto dal 1° settembre di ogni anno.

2. I dipendenti vengono invitati a scegliere il posto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Chi non compare personalmente oppure non si fa rappresentare da una persona di sua fiducia, è considerato rinunciatario. I dipendenti devono accettare immediatamente il posto scelto senza condizioni o riserve e darne conferma apponendo la propria firma.

3. I dipendenti di ruolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), cifra 1, nonché i dipendenti di cui all'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, precedono nelle graduatorie il restante personale. Nei trasferimenti su richiesta o d'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), cifra 2, i dipendenti di ruolo hanno la precedenza nella graduatoria su-coloro che hanno un incarico annuale.

4. Un posto di lavoro può prevedere il servizio in un massimo di tre strutture educative, a condizione che queste ultime siano facilmente raggiungibili.

5. Il richiedente che rifiuta il trasferimento in una circoscrizione da lui richiesta viene cancellato dalla graduatoria dei trasferimenti. Egli può comunque presentare nuovamente richiesta di trasferimento per l'anno scolastico successivo.

6. Se per la copertura dei posti sono richiesti nel piano annuale dell'assistenza scolastica particolari qualifiche professionali, nella graduatoria vengono considerati solo i richiedenti che possiedono tali qualifiche.

Art. 6.

Norme finali

1. I criteri indicati nell'allegato 1 del presente regolamento sostituiscono quelli di cui all'allegato 1 del regolamento sui trasferimenti del personale provinciale da uno ad altro comune, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 giugno 1992, n. 23.

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 1995.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 giugno 1995

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1995
Registro n. 6, foglio n. 42*

(Omissis).

95R1225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1995, n. 32.

Soppressione di taluni organi collegiali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 1° agosto 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3222 del 26 giugno 1995;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono soppresse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, le commissioni provinciali per il finanziamento scolastico come disciplinate, quanto a composizione e funzioni, dall'art. 15, comma 2 della L.P. 5 settembre 1975, n. 49.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, è soppresso il Consiglio provinciale delle miniere di cui all'art. 1 della L.P. 13 novembre 1973, n. 75.

2. Le funzioni del Consiglio provinciale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attribuite al direttore della ripartizione Industria.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 luglio 1995

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1995
Registro n. 6, foglio n. 70 - MARINARO*

95R1226

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 57.

Modifica dell'art. 37 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 26. Tasso massimo di interesse per la contrazione dei mutui a carico della regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 62 del 1° settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 26 è così sostituita:

«c) tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concedersi agli enti locali territoriali ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti, oneri fiscali esclusi.»

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 agosto 1995

D'AMBROSIO

95R1267

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 58.

Modifica per il 1995 del termine di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19: «Progetto di recupero diffuso nei centri storici minori».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 62 del 1° settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione delle richieste di contributo, stabilito dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19, è prorogato, per il solo anno corrente, alla data del 31 dicembre 1995.

2. Sono valide le convenzioni anche se stipulate prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 19/1995, purché le stesse risultino conformi a quanto stabilito dalla legge medesima, in particolare per quanto riguarda:

a) la diversificazione del contributo comunale in rapporto alle fasce di reddito, nelle misure stabilite ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 437;

b) l'individuazione di un onere costante a carico sia del Comune che della Regione;

c) l'utilizzo, nelle operazioni di mutuo, di un tasso fisso che non può superare il tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994.

3. I bandi conseguenti alle convenzioni di cui al comma 2 devono essere stati pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19.

4. I criteri di selezione da indicare nei bandi ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari non sono predeterminati, ma vanno stabiliti da singoli comuni sulla base delle rispettive esigenze.

5. Il contributo della regione sui mutui in questione ha durata decennale; nel caso di operazioni di mutuo aventi durata superiore, l'onere sarà a carico del bilancio comunale a decorrere dall'undicesimo anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 agosto 1995

D'AMBROSIO

95R1268

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1995, n. 59.

Attuazione del Regolamento CEE n. 2081/1993. Coordinamento dei fondi strutturali partecipazione finanziaria regionale.

(Pubblicata nell'ediz. spec. n. 8 suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 66 del 12 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la partecipazione finanziaria della regione nell'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento CEE n. 2081/1993, obiettivo 5a, che trovano attuazione su tutto il territorio regionale per il periodo 1994-1995.

Art. 2.

1. Per gli interventi strutturali previsti dall'art. 11 del Regolamento CEE n. 2081/1993, obiettivo 5a, per il periodo di operatività per gli anni 1994 e 1995 è autorizzata la spesa complessiva di L. 82.431.800.000 di cui:

- a) L. 31.073.000 quale quota a carico del Feoga orientamento;
- b) L. 35.951.500.000 quale quota a carico dello Stato;
- c) L. 15.407.300.000 quale quota a carico della Regione.

2. Le azioni correlate all'attuazione sono cofinanziate dalla Comunità Europea (Feoga orientamento) e dallo Stato membro.

3. La quota dello Stato membro è partecipata per il 70 per cento a carico del fondo nazionale di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30 per cento con risorse regionali.

Art. 3.

1. La previsione di spesa per gli interventi di cui agli anni 1994 e 1995, a garanzia del contributo pubblico, per il finanziamento dell'attività relativa all'applicazione del Regolamento CEE n. 2328/1991, è stabilita per l'anno 1994 in L. 41.292.000.000 e per l'anno 1995 in L. 29.129.000.000, così suddivisa:

- a) 1994 (ECU L. 1.877,35):
 - 1) L. 14.630.000.000 quale quota a carico del Feoga;
 - 2) L. 18.664.000.000 quale quota a carico dello Stato;
 - 3) L. 7.998.000.000 quale quota a carico della Regione;
- b) 1995 (ECU L. 1.877,35):
 - 1) L. 10.320.000.000 quale quota a carico del Feoga;
 - 2) L. 13.166.000.000 quale quota a carico dello Stato;
 - 3) L. 5.643.000.000 quale quota a carico della Regione.

Art. 4.

1. La previsione di spesa dell'anno 1995 a garanzia del contributo pubblico per il finanziamento delle attività relative all'applicazione del Regolamento CEE n. 886/1990 è stabilita complessivamente in L. 12.010.800.000, di cui:

- a) L. 6.123.000.000 quale quota a carico del Feoga;
- b) L. 4.121.500.000 quale quota a carico dello Stato;
- c) L. 1.766.300.000 quale quota a carico della Regione.

Art. 5.

1. All'onere derivante, a carico del bilancio per l'anno 1995, dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 per la quota relativa alla partecipazione finanziaria regionale, pari a L. 15.407.300.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6510101.

2. I valori espressi nella presente legge conseguono ad un indice di conversione dell'ECU pari a L. 1.877,35.

Art. 6.

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre a carico del bilancio regionale la spesa necessaria per l'attuazione dei progetti speciali comunitari fino alla concorrenza di L. 800.000.000 quale quota di finanziamento a carico della Regione.

2. È ripristinata sul capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, la partita 15 dell'elenco 2 per l'importo di L. 800.000.000 da utilizzarsi per le finalità e con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 12 aprile 1995, n. 47.

3. Per lo scopo allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa:

a) in aumento: capitolo 5100201 per L. 800.000.000;

b) in riduzione: capitolo 6510101 per L. 800.000.000.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio, in conformità alle relative decisioni comunitarie nazionali, le variazioni occorrenti, mediante l'istituzione di appositi capitoli e le corrispondenti riduzioni dello stanziamento di cui al comma 2.

Art. 7.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 3 negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) entrata (in aumento):

1) capitolo 2005056 per L. 11.619.031.518;

2) capitolo 2003004 per L. 22.498.318.000;

b) spesa (in aumento):

1) capitolo 3123213 per L. 11.619.031.518;

2) capitolo 3123214 per L. 22.498.318.000;

3) capitolo 3123215 per L. 12.841.000.000;

c) spesa (in riduzione):

1) capitolo 6510101 per L. 12.841.000.000.

Art. 8.

1. Per l'attivazione delle iniziative previste dall'art. 4 negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) entrata (in aumento):

capitoli di nuova istituzione:

1) 2005057 con la denominazione «Assegnazione di fondi dalla Comunità Europea, a valere sul Feoga, per l'attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», (correlato al capitolo 3123216 della spesa) L. 6.123.000.000;

2) 2003006 con la denominazione «Assegnazione di fondi statali, ai sensi della legge n. 183/1987 per l'attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», (correlato al capitolo 3123217 della spesa) L. 4.121.500.000;

b) spesa (in aumento):

capitoli di nuova istituzione:

1) 3123216 con la denominazione «Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», (quota finanziata con i fondi CEE) (capitolo correlato al 2005057 della entrata) L. 6.123.000.000;

2) 3123217 con la denominazione «Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» (quota finanziata con i fondi statali) (capitolo correlato al 2003006 della entrata) L. 4.121.500.000;

3) 3123218 con la denominazione «Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», (quota finanziata con risorse proprie) L. 1.766.300.000;

c) spesa (in riduzione):

1) capitolo 6510101 per L. 1.766.300.000.

Art. 9.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per gli anni successivi fino all'anno 1999, mediante impiego di quota parte delle assegnazioni spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate da leggi per l'attuazione di investimenti programmatici in agricoltura.

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 settembre 1995

D'AMBROSIO

95R1269

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1995, n. 33.

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 - Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 89 del 16 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico territoriale tematico «Paesaggio e beni ambientali», già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 marzo 1996.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 agosto 1995

DISTASO

95R1341

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1995, n. 34.

Prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 1° settembre 1995)

(Omissis).

95R1342

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 62.

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e modifica alla legge regionale 17 febbraio 1993 n. 9 in materia di delega agli enti locali per interventi di forestazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 54 del 3 novembre 1995)

(Omissis).

95R1324

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 63.

Modificazioni ed integrazioni della L.R. 1° luglio 1993, n. 30 «Nuove norme per il funzionamento dei gruppi consiliari e per l'assegnazione del personale alle segreterie particolari degli amministratori regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 55 del 13 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

4. Al termine di ciascuna legislatura le eventuali giacenze di cassa risultanti nei conti correnti bancari intestati ai singoli gruppi, sono restituite, con l'apposita rendicontazione riepilogativa di cui al precedente comma 3, al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 2.

1. L'art. 8 della L.R. 1° luglio 1993, n. 30 è sostituito dal seguente:

1. I gruppi consiliari possono essere autorizzati dall'Ufficio di Presidenza a non avvalersi, per non oltre la metà, dei contingenti organici loro assegnati ai sensi del precedente art. 6. Nel caso in cui le unità di personale da assegnare siano in numero dispari, la frazione pari al 50% di una unità viene considerata una ulteriore unità intera.

2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma l'Ufficio di Presidenza provvede ad erogare le somme corrispondenti al costo del trattamento economico lordo del personale non utilizzato, che possono essere impiegate anche per la stipula di convenzioni dirette all'acquisizione di servizi e di prestazioni d'opera, consulenze professionali, senza preconstituire, in alcun modo diritti all'inquadramento nell'amministrazione regionale.

3. Gli atti relativi alle convenzioni, di cui al precedente comma, sono trasmessi all'Ufficio di Presidenza che ne prende atto e ne controlla la regolarità.

4. Tutti i rapporti di cui al comma 2 si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 novembre 1995

DINARDO

95R1325

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 64.

Integrazione alla Tab. A della L.R. 3 aprile 1995, n. 40.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 55 del 13 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Comprensorio della Val D'Agri, di cui alla tabella A della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40, comprende anche i territori dei Comuni di Armento e Roccanova.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 novembre 1995

DINARDO

95R1326

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 73.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 57, recante norme in materia di interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 la parola «trecento» viene sostituita con «duecento».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1995 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le cooperative nonché i consorzi di primo e secondo grado il cui Statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle norme previste dalla presente legge, possono presentare istanza di contributo a condizione di provvedere all'adeguamento del medesimo entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pena l'archiviazione della stessa».

«4. La Giunta regionale ha la facoltà di nominare, nel collegio sindacale dei soggetti di cui al precedente comma 1, oppure, ove il collegio non esista, nel Consiglio di amministrazione, un componente scelto tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri, dottori commercialisti e revisori dei conti della Provincia in cui hanno sede le strutture di garanzia».

Art. 2.

1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1995 sostituito dal seguente:

«7. Sono parimenti escluse dal contributo di cui al successivo art. 3, comma 3, le imprese che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici previsti dalla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri enti pubblici».

Art. 3.

1. L'art. 4 della legge regionale n. 57/1995 sostituito dal seguente:

«Art. 4 - Presentazione delle domande.

1. Per la richiesta del contributo di cui all'art. 3, comma 1, i soggetti di cui all'art. 2, entro il 30 giugno di ogni anno, avanzano al Presidente della Giunta regionale idonea istanza, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) Statuto;
- c) indicazione del numero delle imprese associate e delle relative quote di capitale sociale versate;
- d) indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
- e) copia autentica del bilancio consuntivo inerente l'ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
- f) limitatamente ai consorzi di secondo grado, relazione tecnico finanziaria in merito all'attività svolta ed ai programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attività delle forme associative aderenti.

2. Per la richiesta del contributo di cui all'art. 3, comma 3, i soggetti di cui all'art. 2 avanzano idonea istanza al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione da un prospetto riepilogativo delle operazioni perfezionate nei dodici mesi precedenti la scadenza, che riporti i seguenti dati:

- a) denominazione della ditta;
- b) sede legale;
- c) oggetto dell'attività;
- d) importo del finanziamento;
- e) durata;
- f) programma di investimento;
- g) istituto di credito;
- h) data di erogazione bancaria del finanziamento;
- i) titolo di priorità».

Art. 4.

1. Il comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, nonché i consorzi di secondo grado possono fruire annualmente di contributi straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. L'importo di detti contributi non può superare il 2 per cento dell'ammontare delle garanzie prestate nell'esercizio finanziario precedente».

Art. 5.

1. Il comma 3, dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1995 sostituito dal seguente:

«3. Il contributo in conto capitale di cui al precedente art. 3, comma 3, non può superare il 10 per cento dell'importo del finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni».

Art. 6.

1. All'art. 23 della legge regionale n. 57/1995, le parole:

«Per le istanze già presentate entro la data dell'entrata in vigore della presente legge si applica la normativa vigente all'atto della presentazione» vengono sostituite da un comma aggiuntivo che recita: «2. Alle istanze presentate ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa vigente all'atto della presentazione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede nei bilanci dei successivi esercizi finanziari di competenza».

Art. 7.

1. In fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui al Capo II, art. 4; Capo III, art. 11 e Capo IV, art. 18 della legge regionale n. 57/1995 e successive modifiche ed integrazioni, debbono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 1995

GHIGO

95R1302

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 74.

Interventi straordinari per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria inseriti nel piano straordinario, previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La legge consente, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dal decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, di autorizzare la copertura degli oneri finanziari di finanziamenti volti a consentire l'approvazione di progetti esecutivi di lotti funzionanti e funzionali di interventi inseriti nel piano straordinario predisposto in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 integrata ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64.

Art. 2.

Modalità

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 possono essere autorizzati in considerazione e nei limiti di quanto previsto nell'ambito dei finanziamenti recati dal secondo triennio di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988.

2. L'erogazione dei finanziamenti correlata alle effettive necessità finanziarie derivanti dall'andamento dei lavori.

3. Il tasso di interesse concordato con istituto di credito o pool di istituti di credito, ma non può essere in ogni caso superiore al tasso di riferimento autorizzato per gli investimenti di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, diminuito di tre punti.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati in lire 1 miliardo per l'anno 1996 ed in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Oneri finanziari derivanti dai finanziamenti attivati per consentire la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988» e con la dotazione di lire 1 miliardo.

3. Mia copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con una disponibilità, di pari ammontare, delle somme iscritte nel bilancio pluriennale 1995-1997 tra gli oneri non ripartibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 1995

GHIGO

95R1303

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 75.

Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Piemonte, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al sostanziale miglioramento della qualità della vita in molte zone del territorio regionale, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi e al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico, attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi.

Art. 2.

Iniziative ammissibili a contributo

1. Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi.

2. Possono altresì essere ammessi a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda la lotta adulticida e larvicida le spese relative a:

a) mappatura dell'area di intervento, realizzazione di reti di rilevamento e realizzazione di un archivio dati;

b) sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili e di cui riconosciuta la non nocività all'uomo e all'ambiente;

c) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione;

d) acquisto di strumentazioni e macchinari speciali.

3. Le spese previste per le iniziative indicate nel comma 2 non devono essere complessivamente superiori al 40 per cento dell'intero progetto. Per il primo anno il limite è elevato all'80 per cento.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e ambiti territoriali

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla legge le amministrazioni comunali e loro consorzi o altre forme associative, le comunità montane, le amministrazioni provinciali, ricadenti in particolare nei territori di pianura, collina e lacuali.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, sono presentate entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:

a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 2;

b) elenco delle località in cui saranno effettuati gli interventi;

c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;

d) indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli interventi di lotta adulticida e larvicida;

e) parere obbligatorio dei servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio, espresso sui progetti proposti, sui prodotti che si intende utilizzare e sulle procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfezione eseguite.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera e) sono rilasciati, ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, che ne facciano richiesta, dai servizi di igiene pubblica entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

3. Per l'anno 1995 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 5.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile, determinando, con la delibera di concessione del contributo, le eventuali ed ulteriori condizioni per la gestione dell'intervento, in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica.

2. I progetti ammessi a contributo, purché rispondenti ai requisiti richiesti, sono ordinati in graduatoria secondo i seguenti criteri:

a) costo dell'intervento per ettaro: meno di lire 16.000 = 7 punti, tra L. 16.000 e L. 20.000 = 4 punti, oltre L. 20.000 = 1 punto;

b) coinvolgimento nello sviluppo e nell'esecuzione del progetto degli operatori economici e dei cittadini = 4 punti;

c) prevalenza dei metodi naturali e biologici per la lotta larvicida = 3 punti;

d) iniziativa che si svolge per la prima volta (vale solo a partire dal secondo anno) = 2 punti;

e) iniziative che associano più soggetti beneficiari = 2 punti.

3. I parametri di valutazione possono essere aggiornati ogni anno con deliberazione della Giunta regionale. L'istruttoria delle domande è svolta dal Settore sanità pubblica.

Art. 6.

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:

a) interventi di lotta adulticida e larvicida, acquisto macchinari e strumentazioni specifiche:

1) il 70 per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;

2) il rimanente 30 per cento, alla completa esecuzione delle iniziative previste dal programma previa presentazione degli atti di contabilità finale e della dichiarazione del soggetto beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato;

b) mappature delle aree, realizzazione delle reti di rilevamento e degli archivi dei dati, sperimentazione e iniziative di divulgazione:

1) il 50 per cento all'inizio dell'esecuzione del progetto;

2) il restante 50 per cento ad ultimazione delle iniziative, certificata dall'autorità beneficiaria del contributo e accompagnata dalla dichiarazione che attesti il rispetto del progetto autorizzato;

c) nel caso di progetti contenenti interventi previsti sia alla lettera a) che b) si procede all'erogazione secondo le modalità previste alla lettera a).

2. I soggetti beneficiari riportano su appositi registri, i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i prodotti utilizzati nei vari interventi, al fine di consentire che tecnici regionali incaricati e scelti anche tra il personale delle U.S.L., verifichino, anche con controlli a campione, la corretta esecuzione delle iniziative di lotta adulticida e larvicida.

3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella preventivata, il contributo regionale è ridotto in proporzione.

Art. 7.

Revoca del contributo

1. Il contributo regionale può essere revocato quando:

a) le iniziative approvate non siano iniziate entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;

b) le iniziative non siano state ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed in eventuali proroghe autorizzate;

c) le iniziative siano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;

d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e tutela ambientale;

e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

2. Il contributo è altresì revocato, quando il beneficiario non fornisca gli atti, necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

3. La restituzione del contributo per il quale sia stato adottato atto di revoca è effettuata entro novanta giorni dalla notifica della revoca.

4. La mancata restituzione del credito, che comunque è recuperato attraverso le forme di legge, determina l'esclusione, per tre anni, del soggetto beneficiario da ogni forma di contribuzione da parte della Regione Piemonte.

Art. 8.

Ulteriore iniziativa della Regione Piemonte

1. Alla fine di favorire la trasparenza degli atti amministrativi, di svolgere azione di supporto agli enti locali, di disciplinare rigorosamente le modalità di scelta degli operatori, la Giunta regionale può approvare un capitolato di oneri che gli enti locali possono adottare per selezionare i progetti più efficaci e scegliere gli operatori che hanno presentato le offerte più convenienti.

2. L'Assessorato alla sanità predisponde corsi di formazione per il personale sanitario e tecnico delle U.S.L. che esamina i progetti e svolge azioni di controllo sugli interventi di lotta.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per gli anni 1995 e 1996, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della legge si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare» e con la dotazione di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950. Per gli oneri relativi all'anno 1996 e successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 1995

GHIGO

95R1304

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 76.

Partecipazione all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell'8 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione

1. Il Consiglio regionale del Piemonte, nella persona del Presidente partecipa all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di migliorare le attività istituzionali delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nei capitoli di spesa relativi al Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 novembre 1995

95R1335

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 77.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 - Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 è aggiunto il seguente comma:

«La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale inviano, a titolo consultivo, alla Commissione i provvedimenti utili per poter svolgere le funzioni di cui alla lettera b) dell'articolo 2».

Art. 2.

1. Al termine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 46/86, è aggiunto, di seguito, il seguente periodo: «Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere regionali in carica.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 novembre 1995

GHIGO

95R1336

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 78.

Integrazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40, per l'accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termini di scadenza

1. Ad integrazione della scheda 2 dell'allegato «A» dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40, le domande relative al terminalismo devono essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 novembre 1995

GHIGO

95R1337

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 79.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po — Tratto torinese e della Riserva naturale orientata delle Baragge.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15 novembre 1995)

(Omissis).

95R1338

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 80.

Prima integrazione alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 41 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15 novembre 1995)

(Omissis).

95R1339

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 81.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 di Enti di gestione e di Aree protette.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15 novembre 1995)

(Omissis).

95R1340

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1992, n. 13.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 85 del 18 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti.

2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano, altresì, alle nomine dei componenti degli organi di persone giuridiche e società a partecipazione regionale, nonché alle nomine di organi monocratici di amministrazione straordinaria per le quali è previsto il termine della durata in carica.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.

2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 6.

3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.

4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Art. 3.

Scadenza per fine legislatura

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

2. Qualora le nomine relative alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 divengano esecutive prima della scadenza del termine indicato nello stesso comma, esse sono immediatamente operative.

Art. 4.

Scadenza per disposizione di legge

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è fissata da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto dalle citate disposizioni.

Art. 5.

Nomine su designazione

1. Quando gli organi regionali debbono provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria.

2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a costituire ugualmente il collegio, purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti. In tal caso il Collegio opera nella pienezza dei poteri e viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.

3. Nel caso in cui non è possibile costituire il collegio con le modalità di cui al comma precedente, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva. Ove, invece, si tratti di organi di amministrazione attiva, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostruzione dell'organo.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 3, alla nomina di un Commissario per gli Organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

Art. 6.

Regime di proroga

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli Organi amministrativi non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposti indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

3. Gli organi costituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non è esaurito.

Art. 7.

Responsabilità

Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa e quanti non hanno esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla presente legge.

Art. 8.

Requisiti per le nomine

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.

2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina deposita presso la Segreteria generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali.

Art. 9.

Adempimenti successivi alla nomina

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione dichiarando nel contempo:

a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative;

b) l'inesistenza di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere;

c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie del nucleo familiare.

2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono tenute a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

4. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza della nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

Art. 10.

Dati sulle nomine

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

2. La Presidenza del Consiglio regionale per i casi in cui le nomine siano di competenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta in tutti gli altri casi, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione i termini fissati al precedente articolo 6 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 4 agosto 1995

NISTICÒ

96R0002

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata dalla parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 218.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.900

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 1 0 9 6 *

L. 2.800